Sentenza

n. 86/2025

n. 30748 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Vito **TENORE** Presidente

Pia **MANNI** Giudice– relatore

Laura **DE RENTIIS** Giudice

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **30748** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 25.9.2024 nei confronti di:

TRABUCCHI Emilio Gerardo Eugenio Maria, residente in Segrate (MI) Via Monzese n.14, (C.F. TRBMGR40L28L781P), elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Sant'Ambrogio n.16 presso gli avvocati Massimo Rossi e Pamela Picasso (p.e.c.massimo.rossi@milano.pecavvocati.it;pamela.picasso@milano.pecavvocati.it) che lo rappresentano e difendono per delega allegata alla comparsa di costituzione

TRABUCCHI Andrea Tomaso Maria, nato a Milano il 4.12.1970, residente in Milano, Via Giorgio Chavez n. 18 (C.F. TRBNRT70T04F205E) e

TRABUCCHI Simona Vittoria Elvira, nata a Milano il 28.9.1972

e residente in Monza, Via Paganini n. 29 (C.F. TRBSNV72P68F205E)

entrambi elettivamente domiciliati in Milano, Viale Elvezia n. 12 presso gli avvocati Stefano Soncini ed Elisabetta Parisi (pec elisabetta.parisi@milano.pecavvocati.it) che li rappresentato e difendono per deleghe allegate alla comparsa di costituzione e risposta

con l'intervento *ad adiuvandum* di

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO, (C.F. / Partita I.V.A.: 04137830966), con sede in Milano, Via Trivulzio n. 15, in persona del suo rappresentante legale, Prof. Avv. Francesco Paolo Tronca, rappresentata e difesa dal legale interno dell'Amministrazione, Avv. Sabrina Allisio (PEC: sabrina.allisio@milano.pecavvocati.it) per Procura alle liti del Commissario Straordinario del 5.12.2024 e Determinazione del Direttore Generale dn. D.G./17/22 del 9.3.22, con domicilio eletto presso la sede, in Milano, via Trivulzio, 15

VISTI gli atti e i documenti tutti del giudizio.

UDITI nell'udienza pubblica del 26.3.2025, con l'assistenza del Segretario Antonio Dell'Unto, il giudice relatore Pia Manni, il Pubblico Ministero Daniele Piccirillo, l'avvocato Pamela Giuliana Picasso per il convenuto Trabucchi Emilio Gerardo Eugenio Maria, l'avv. Elisabetta Parisi per i convenuti Trabucchi Simona Vittoria Elvira e Trabucchi Andrea Tomaso Maria e l'avv. Sabrina

Annarita Allisio per l'interveniente ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio di Milano.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 25.9.2024, ritualmente notificato, la Procura Regionale ha citato in giudizio Trabucchi Emilio Gerardo Eugenio Maria, Trabucchi Simona Vittoria Elvira e Trabucchi Andrea Tomaso Maria al fine di ottenere in via principale la dichiarazione di simulazione assoluta e, quindi, l'inefficacia o, in via gradata e alternativa, la revocatoria e, quindi, l'inopponibilità al revocante e all'amministrazione creditrice – Azienda di servizi alla persona (A.S.P.) Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio – dell'atto di compravendita a rogito notaio Josè Carbonell, rep. n. 75987 – racc. n. 36583, del 5.2.2024 trascritto nella Conservatoria RR.II. di Portoferraio (LI) in data 12.02.2024 (Reg.generale n. 413, Reg. particolare n. 348), con il quale Trabucchi Emilio Gerardo Eugenio Maria, riservandosi il diritto di abitazione, ha alienato, in parti uguali tra loro, ai figli Trabucchi Simona Vittoria Elvira e Trabucchi Andrea Tomaso Maria i beni immobili siti nel Comune di Porto Azzurro, Località Monte n. 13 (Isola d'Elba), composti da abitazione in villa di nove vani su due livelli collegati da scala interna, con annessi pertinenziali – in corpo staccato – vano a uso autorimessa privata al piano seminterrato, magazzino al piano terreno, ripostiglio di due locali sempre al piano terreno,

oltre a pertinenziali appezzamenti di terreno della superficie catastale complessiva di mq. 7860, al prezzo di € 40.000,00.

A sostegno della domanda la Procura ha esposto i seguenti fatti.

Con atto di citazione del 29.6.2021 la Procura aveva chiesto la condanna di Trabucchi Emilio Gerardo Eugenio Maria e altri soggetti, per il danno dagli stessi cagionato all'Azienda di servizi alla persona (A.S.P.) Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio per le minori entrate conseguenti alla illecita dismissione di nove cespiti immobiliari di pregio complessivamente quantificato in € 2.451.820,00 nonché al risarcimento del danno all'immagine cagionato alla pubblica amministrazione quantificato in ulteriori € 2.451.820,00. La Corte dei conti per la Lombardia, in parziale accoglimento della domanda, con sentenza n. 144/2023 ha condannato:

-Trabucchi Emilio Gerardo Eugenio Maria, Iamele Giovanni, Nitti Fabio, Mobilia Antonio Giovanni al pagamento, in favore dell'Azienda di servizi alla persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (P.A.T.), della somma, di € 1.257.578,50, rivalutazione compresa di cui:

- l'intero a carico di Trabucchi;

- € 1.066.945,00 a carico solidale di Trabucchi e Iamele (nei rapporti interni: il 75% a carico di Trabucchi, il 25% a carico di Iamele);

- € 190.633,50 a carico solidale di Trabucchi, Nitti e Mobilia (nei rapporti interni: il 50% a carico di Trabucchi, il 25% per ciascuno

a carico di Nitti e Mobilia), oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza e fino al saldo.

Oltre a ciò, la Sezione ha condannato al pagamento, a titolo di danno di immagine, in favore del P.A.T., Trabucchi Emilio Gerardo Eugenio Maria della somma di € 300.000,00 e di un'ulteriore somma di € 300.000,00 Trabucchi Emilio Gerardo Eugenio Maria, Nitti Fabio e Mobilia Antonio Giovanni in solido, somme comprensive di rivalutazione monetaria oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza e fino al saldo, oltre alle spese legali, liquidate in € 16.000,00, oltre accessori di legge e spese di giudizio di € 2.149,92, in solido e € 3.500,00 oltre accessori di legge a carico del solo Mobilia per spese legali relative al procedimento per regolamento preventivo di giurisdizione.

La sentenza veniva gravata da appello principale e incidentale. In data 17.1.2024 la Procura formulava istanza di provvisoria esecuzione della sentenza n. 144/2023 della Sezione Lombardia. Con ordinanza n. 9 del 12.4.2024 la Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello, respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione della sentenza. Successivamente la Procura eseguiva accertamenti patrimoniali tramite la Guardia di Finanza che accertava l'esistenza dell'atto dispositivo oggetto di giudizio, avvenuto successivamente alla suddetta istanza di provvisoria esecuzione della sentenza di I grado.

Premessa la sussistenza della giurisdizione del giudice contabile sulla domanda di accertamento della simulazione e sull'azione

revocatoria e la legittimità del contestuale esercizio delle predette azioni, la Procura ha sostenuto che l'atto di vendita immobiliare sottoscritto da Trabucchi Emilio Gerardo Eugenio Maria sia frutto di simulazione assoluta avendo le parti come unico scopo quello di sottrarre i beni alienati alla garanzia dei creditori. In tal senso deporrebbero i seguenti fatti:

-con l'atto di compravendita in oggetto l'alienante si è spogliato della parte più consistente del suo patrimonio, i beni residui essendo costituiti unicamente dalle unità immobiliari site nel Comune di Segrate dal valore catastale di circa € 119.000,00 dunque, di gran lunga inferiore rispetto a quello oggetto di alienazione e insufficiente a soddisfare i creditori;

- l'atto di compravendita è stato stipulato in data 5.2.2024, poco tempo dopo la sentenza di condanna n.144/2023, e dell'istanza di provvisoria esecuzione della stessa, datata 17.1.2024;

-il prezzo di vendita, di € 40.000,00, è irrisorio, corrispondendo a circa il 12% rispetto al reale valore catastale di circa € 330.000,00 e, quindi pari al 6% del valore di mercato;

-gli acquirenti sono i figli del debitore;

-con il contratto in esame l'alienante si è riservato il diritto di abitazione così sostanzialmente conservando il possesso degli immobili.

Ricorrerebbero anche, secondo la Procura, tutti i presupposti dell'azione revocatoria. In particolare:

-sussiste il credito di cui alla sentenza della Corte dei conti

n.144/2023;

-sussiste l'atto di disposizione patrimoniale;

-sussiste il pregiudizio alle ragioni del creditore in quanto con la vendita in oggetto l'alienante si è spogliato della parte più consistente del suo patrimonio, i beni residui non essendo sufficienti a soddisfare le ragioni creditorie, come da elenco dettagliato dei beni mobili, immobili, rapporti bancari e finanziari, redditi da lavoro e da pensione del debitore.

La conoscenza del pregiudizio che l'atto di compravendita avrebbe arrecato alle ragioni del creditore da parte dell'alienante e dei terzi contraenti emergerebbe dalle seguenti circostanze:

-il dato temporale in cui è stata stipulato l'atto;

-la relazione di parentela tra le parti che, data anche il grande eco mediatico della vicenda, rende inverosimile che gli acquirenti fossero all'oscuro dell'esposizione debitoria del padre;

-il corrispettivo meramente simbolico della vendita.

Trabucchi Emilio Gerardo Eugenio Maria si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 5.3.2025 con il patrocinio degli avvocati Massimo Rossi e Pamela Picasso.

Il convenuto ha chiesto in via pregiudiziale la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 337, II comma, c.p.c. o un rinvio dell'udienza di discussione del giudizio, fin visto l'esito del processo d'appello la cui udienza di discussione è fissata per il 15.5.2025.

Il convenuto ha contestato di aver alienato l'immobile per sottrarlo ai creditori, ma piuttosto per le problematiche che lo stesso presenta che, nelle sue condizioni di età e di salute, non è più in grado di affrontare. L'immobile, infatti, si trova nell'area collinare facente parte dell'Area Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, ragion per cui tale area è soggetta a una serie di ricorrenti attività di manutenzione imposte dal Corpo Forestale, gravose anche dal punto di vista economico così come la necessaria manutenzione della casa. Il convenuto ha illustrato la sua difficile condizione clinica e per questa, oltre che per essere rimasto solo dopo la separazione dalla moglie, egli è costretto ad appoggiarsi sempre di più ai figli. Il prezzo di vendita si giustifica per il fatto che diversamente i figli non lo avrebbero acquistato, dati i costi elevati di manutenzione e il diritto di abitazione del padre.

Ha, inoltre, contestato che la vendita sia simulata in quanto:

- il valore dell'immobile di Segrate è stato stimato in € 510.000,00 per cui non corrisponde a verità che sia di valore inferiore a quello alienato;

-ha avuto notizia dell'istanza di provvisoria esecutorietà della sentenza solo a vendita già avvenuta mediante la comunicazione di fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio intervenuta in data 19.2.2024;

-non vi è prova che il valore di mercato dell'immobile venduto sia quello indicato dalla Procura;

-il rapporto di parentela tra le parti del contratto non è di per sé elemento idoneo a far ritenere come apparente la compravendita intervenuta;

-il prezzo, la cui misura ha tenuto conto dei rilevanti costi da sostenere per la manutenzione dell'immobile, è stato corrisposto dai compratori e incassato dal venditore.

Anche l'azione revocatoria sarebbe infondata in quanto:

-il credito erariale sarebbe insussistente o, comunque, molto inferiore, riportando in proposito i motivi di appello proposti avverso la sentenza n. 144/2023;

-è assente l'*eventus damni* sia perché, in virtù dell'emananda sentenza d'appello il danno sarà inesistente o comunque di molto ridotto, sia perché i beni mobili e immobili dei quali il convenuto è tuttora proprietario e i suoi redditi da pensioni e da lavoro garantiscono quello che, sia pure in via subordinata, potrebbe essere il massimo importo oggetto di eventuale condanna all'esito del procedimento d'appello;

-il convenuto non ha distolto dal proprio conto corrente le somme che ivi sono state rinvenute al momento del sequestro conservativo disposto su richiesta della Procura;

-il prezzo corrisposto per l'immobile dell'Isola d'Elba tiene conto delle condizioni dello stesso (mancanza degli allacci di acqua e fognatura, una servitù di attingimento dell'acqua, interventi da eseguire sulla copertura dell'immobile e sulla strada di collegamento alla strada comunale, diritto di abitazione del

venditore) e dell'impossibilità economica del convenuto di far fronte alle spese connesse all'immobile;

-difettando il requisito della coabitazione, il solo legame familiare non sarebbe sufficiente a far ritenere provata la conoscenza da parte dei figli della pretesa situazione debitoria del padre e dell'eventuale incapienza del suo patrimonio.

Ha chiesto, quindi, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 337, II comma, cpc e nel merito il rigetto della domanda.

I convenuti Trabucchi Andrea Tomaso Maria e Trabucchi Simona Vittoria Elvira si sono costituiti in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.3.2025 con il patrocinio degli avvocati Stefano Soncini e Elisabetta Parisi.

I convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile sull'azione di simulazione in quanto l'azione stessa non rientra tra le azioni di conservazione della garanzia patrimoniale per cui non rientra nella previsione dell'art. 73 CGC.

Hanno, poi, chiesto la sospensione del processo fin visto l'esito del giudizio d'appello sulla sopramenzionata sentenza n. 144/2023.

Nel merito hanno sostenuto che l'azione di simulazione è infondata in quanto:

-il valore catastale e commerciale dell'immobile non corrisponde a quello indicato dalla Procura, come da perizia prodotta che indica il valore catastale del fabbricato *"(2.486,74 € x 115,5) = 287.218,47 €"* mentre quello di mercato ammonterebbe a €

275.678,06, mentre sarebbe l'immobile di Segrate quello di più alto valore;

-la Procura non ha tenuto conto dello stato dei luoghi, dello stato reale dell'immobile e dei costi di manutenzione e degli oneri dei quali è gravata la proprietà;

- i convenuti hanno versato il prezzo di € 40.000,00. Circa l'importo del prezzo hanno osservato che l'immobile non è una villa (A/8) ma un villino (A//) e lo stato di conservazione dell'immobile non è "normale", come sostenuto dalla Procura, ma ammalorato, come da perizia da loro prodotta che elenca gli interventi di manutenzione necessari con i relativi costi, nonchè gravato da oneri reali e obbligazioni *propter rem*.

In subordine hanno eccepito che eventualmente la fattispecie costituirebbe non una simulazione assoluta, ma un *negotium mixtum cum donatione*;

-il padre dei convenuti è stato residente in Porto Azzurro dal 28.6.2011 per cui sarebbe irrilevante la riserva del diritto di abitazione.

Per il caso di dichiarazione di simulazione assoluta del contratto in oggetto i convenuti hanno chiesto la condanna del padre alla restituzione dell'importo di € 40.000,00 da loro versato.

In merito all'azione revocatoria i convenuti hanno sottolineato la necessità che venga effettivamente individuato l'esatto ammontare del credito per cui si procede in quanto il patrimonio del prof. Trabucchi non si compone dell'unico bene che lo stesso

ha compravenduto ai propri figli e ciò con particolare riferimento all'intervenuta abrogazione del reato di abuso d'ufficio.

Lo stato in cui si trova l'immobile oggetto di giudizio esclude che, vendendolo, il convenuto Trabucchi Emilio Gerardo Eugenio Maria abbia posto in essere una significativa variazione del proprio patrimonio.

Inoltre, sono assenti in capo ai convenuti la *scientia damni* e la *participatio fraudis*, non convivendo gli stessi da anni con il padre e non avendo essi mai conosciuto la consistenza del patrimonio paterno.

Hanno, quindi, chiesto di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice contabile sull'azione di simulazione, la sospensione del processo o il rinvio dello stesso fin visto l'esito del giudizio pendente in appello; il rigetto della domanda di simulazione e, nel caso di suo accoglimento, la condanna del convenuto Emilio Gerardo Eugenio Maria Trabucchi alla restituzione ai convenuti Andrea Tomaso Maria Trabucchi e Simona Vittoria Elvira Trabucchi della somma di € 40.000,00 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, ex art. 2033 c.c.; in ulteriore subordine il rigetto dell'azione revocatoria.

L'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio ha depositato in data 4.3.2025 atto di intervento *ad adiuvandum* con il patrocinio dell'avv. Sabrina Allisio. Il P.A.T., dopo aver illustrato le ragioni che legittimano il proprio intervento nel presente giudizio, si è

associato alla domanda della procura di dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita in oggetto ai sensi degli art. 1414 ss. c.c. e 73 c.g.c.

Sussisterebbero, secondo l'interveniente, anche tutti presupposti dell'azione revocatoria in quanto:

- sarebbe incontrovertibile la sussistenza del credito per cui è causa;
- sarebbe evidente l'intento del Trabucchi che ha posto in essere l'atto di disposizione patrimoniale a favore dei propri figli avente ad oggetto l'immobile di maggior valore di cui era proprietario;
- sarebbe palese il pregiudizio al credito vantato dall'Azienda (*eventus damni*);
- sarebbe pacifica la consapevolezza anche del terzo di ledere le regioni creditorie (*partecipatio fraudis)* peraltro non necessaria nel caso di atto a titolo gratuito, come quello in esame.

Ha, quindi, chiesto di accogliere le domande della Procura.

In data 25.3.2025 l'interveniente ha depositato una memoria integrativa ulteriormente illustrando gli argomenti a favore dell'accoglimento delle domande della Procura.

All'udienza del 26.3.2024 il difensore di Trabucchi Emilio ha eccepito l'inammissibilità dell'intervento del P.A.T. per violazione degli artt. 85 CGC e 170 c.p.c. Tutte le parti hanno ampiamente illustrato le proprie difese e la causa è stata trattenuta in

decisione.

Considerato in

DIRITTO

1) Giurisdizione sull'azione di simulazione

Deve affermarsi la giurisdizione del giudice contabile in ordine ad entrambe le azioni esercitate dall'attore pubblico. L'art. 73 CGC stabilisce che il Pubblico Ministero può esercitare, a tutela dei crediti erariali, tutte le azioni previste dalla procedura civile a tutela delle ragioni del creditore "*ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile*", ossia azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo (artt. 2900 e segg. c.c.). Tra le azioni previste a tutela del creditore rientra anche l'azione di simulazione (artt. 1414 e segg. c.c.) che la Corte di cassazione ha riconosciuto rientrare nella giurisdizione della Corte dei conti in quanto accessoria e strumentale al giudizio di responsabilità (Cass. SS.UU., 3.6.2020 n. 10441). Anche la giurisprudenza contabile, a sua volta, afferma la propria giurisdizione sull'azione di simulazione proprio per la sua natura funzionale ad una più efficace tutela dei crediti erariali (sez. Veneto, 2.11.2023 n. 126; sez. Lombardia, 4.5.2023 n. 86; sez. Umbria, 2.11.2021 n. 90). L'eccezione è, quindi, infondata.

2) Sospensione del processo

Deve essere respinta anche la richiesta di sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 337, II comma, c.p.c. e/o

dell'art. 106 CGC, fin visto l'esito del giudizio d'appello pendente avanti alla Corte dei conti, sezione I centrale d'appello, avverso la sentenza n. 144/2023 di questa sezione dalla quale sorge il credito a tutela del quale è stato radicato il presente giudizio. Secondo i convenuti, poiché nelle more del giudizio di merito l'art. 323 c.p. è stato abrogato, la sentenza d'appello potrebbe ridurre notevolmente dell'importo dovuto all'ente danneggiato e, comunque, assolvere il convenuto stesso per il danno di immagine liquidato dalla sentenza impugnata in seguito al reato stesso.

Il Codice di giustizia contabile prevede la sospensione del processo soltanto per i motivi di cui all'art. 106 CGC ossia la sospensione necessaria per pregiudizialità esterna, di cui all'art. 106, I comma, CGC alla quale si aggiunge quella c.d. facoltativa su concorde richiesta delle parti, di cui all'art. 106, II comma, CGC. Il giudice, quindi, non ha la facoltà discrezionale di sospendere il processo, ma può disporne la sospensione nei soli casi previsti tassativamente dalla legge (SSRR, ord., 11.10.22 n. 22; SS.RR., ord.,17.3.2021 n. 3).

La sospensione necessaria può essere disposta unicamente al concomitante ricorrere di due presupposti: la sussistenza di un rapporto di dipendenza tra cause, che si verifica quando la causa pregiudicante ha per oggetto un elemento (costitutivo o impeditivo, modificativo, estintivo) della causa pregiudicata (c. d. pregiudizialità tecnica) e la necessità che tale elemento debba

essere accertato con efficacia di giudicato (sez. III app., 20.10.2023 n. 418). Secondo il costante orientamento delle Sezioni Riunite: *"la regola che "la sospensione necessaria deve essere ordinata se la decisione della controversia "dipenda" dalla definizione di un'altra causa, non postula un mero collegamento tra due emanande sentenze, ma richiede l'esistenza di un vincolo di consequenzialità, in virtù del quale uno dei due giudizi, oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l'esito del processo da sospendere, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi del conflitto di giudicati" (Sez. riun., ord. 6 aprile 2018, n. 4, id. 14 marzo 2018, n. 3; id., 8 marzo 2018, n. 2 e giurisprudenza ivi citata)"* (SS.RR., ord., 3.7.2018 n. 8). Va, quindi, esclusa la possibilità di sospensione necessaria, quando i profili di connessione riguardino esclusivamente effetti pratici derivanti da differenti pronunce, cioè le conseguenze patrimoniali nei rapporti tra le parti dei differenti giudizi (SS.RR., ord., 11.10.22 n. 22; SS.RR, ord.,17.3.2021 n. 3), come nel caso di specie ove, anche nel caso di una riforma della sentenza impugnata con assoluzione, ipoteticamente, anche piena, del convenuto, verrebbe meno l'utilità dell'invocata tutela, ma non si verificherebbe alcun contrasto tra giudicati. Proprio per questa ragione la Corte di cassazione ha escluso che l'azione revocatoria sia soggetta a

sospensione necessaria in pendenza di parallelo processo per l'accertamento del credito (Cass. 28.8.2023 n. 25331; Cass. 22.2.2022 n. 5746) e analoghe considerazioni valgono per l'azione di simulazione.

Infine, il Codice di giustizia contabile non prevede la sospensione facoltativa prevista dall'art. 337, II comma, c.p.c. Né potrebbe farsi applicazione di tale norma in forza del rinvio di cui all'art. 7 CGC, in quanto tale possibilità si riferisce soltanto alle norme "*espressione di principi generali*" dato che mentre il giudizio civile è improntato per intero al principio dispositivo, lo stesso non può dirsi per il processo contabile. Tra i principi generali certamente non rientra la sospensione facoltativa disciplinata dall'art. 337, II comma, c.p.c. la cui mancata applicazione non viola alcuno dei diritti fondamentali delle parti processuali.

3) Intervento *ad adiuvandum* dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (P.A.T.).

Le difese dei convenuti hanno eccepito l'inammissibilità dell'intervento dell'ente danneggiato per violazione degli artt. 85 CGC e 170 c.p.c. per non avere correttamente notificato l'atto alle parti. L'art. 85 CGC stabilisce che l'intervento si esegue "*con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione*" senza null'altro precisare mentre l'art. 170 c.p.c. prevede che: "*Dopo la costituzione in giudizio tutte le comunicazioni e le notificazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge*

disponga altrimenti". Dagli atti risulta che l'atto di intervento è stato depositato nella segreteria della sezione il 4.3.2025 mentre i convenuti si sono costituiti in giudizio il successivo 5.3.2025.

Dalle ricevute di deposito risulta che la costituzione di Trabucchi Emilio è avvenuta alle ore 13,28 e quella di Trabucchi Andrea Tomaso Maria e Trabucchi Simona Vittoria Elvira alle ore 11,42.

La notifica dell'atto di intervento è avvenuta il 5.3.2025 via pec ai procuratori delle parti costituiti alle ore 16,31. L'atto, pertanto, è stato correttamente notificato ai procuratori delle parti con conseguente regolare instaurazione del contraddittorio e salvaguardia del diritto di difesa. È irregolare, viceversa, il deposito dell'atto precedentemente alla notifica alle parti. Il Collegio, tuttavia, non ritiene che tale irregolarità, che non ha conseguenze sostanziali sulla ritualità del processo, causi l'inammissibilità dell'intervento qualora il contraddittorio sia comunque stato assicurato.

4) Merito.

Venendo al merito, il giudizio ha per oggetto l'accertamento della simulazione assoluta di rapporti tra il debitore e altri soggetti, nonché, in via alternativa, la revocazione di atti dispositivi compiuti dal debitore.

Sempre in linea generale, va osservato che l'azione di simulazione assoluta e l'azione revocatoria, pur potendo essere proposte alternativamente o subordinatamente nello stesso processo (Cass. 11.6.2018 n. 15077), sono diverse per contenuto e finalità.

La prima, infatti, mira ad accertare l'esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente, mentre la seconda è volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'*eventus damni* e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell'esistenza del *consilium fraudis*, elementi da cui si prescinde nell'accertamento della simulazione (Cass. 2.8.2019 n. 20875). Pertanto, dal punto di vista probatorio "*ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla* (Cass., sez. III, 30 giugno 2015, n. 13345*)* (Cass.11.8.2022 n. 24687). Ciò premesso:

a) azione di simulazione.

Secondo la Procura il contratto di vendita oggetto di causa sarebbe affetto da simulazione assoluta, non avendo altro scopo che quello di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori. La Procura, in quanto terzo rispetto alle parti contraenti, può giovarsi per la prova della simulazione di qualsiasi mezzo, ivi comprese le presunzioni (art. 1417 e 2729, II comma, c.c.)

L'assunto attoreo sarebbe dimostrato dai seguenti fatti:

-il negozio dispositivo ha riguardato la parte più sostanziosa del patrimonio immobiliare del debitore tale da rendere il suo

patrimonio insufficiente a garantire i creditori, essendo rimasti nel suo patrimonio soltanto gli immobili in Comune di Segrate, con un valore catastale di € 119.000,00;

- l'atto di compravendita è stato stipulato in data 5.2.2024 e, quindi, poco dopo la sentenza di condanna n.144/2023 e l'istanza di provvisoria esecuzione della stessa, datata 17.1.2024;

-il prezzo di vendita è irrisorio, corrispondendo soltanto al 12% circa del valore catastale al 6% di quello commerciale;

-gli acquirenti sono i figli del debitore;

-il debitore, alienando il bene, si è riservato il diritto di abitazione dello stesso conservando così, sostanzialmente, il possesso del bene.

Tali circostanze non raggiungono, secondo il Collegio, quei requisiti di gravità, precisione e concordanza che consentono di ritenere provata, per via presuntiva, la simulazione assoluta (Cass. 13.3.2024 n. 6721).

I fatti sopra elencati, se possono essere sintomatici dell'intento di sottrarre i beni all'esecuzione, non indicano univocamente la volontà delle parti di stipulare un contratto soltanto apparente.

In particolare, contrasta con tale assunto la dirimente circostanza che il prezzo, irrisorio o meno, è stato effettivamente pagato, come provato documentalmente dai convenuti. Infatti, a parte la dichiarazione del notaio in sede di rogito, di per sé non decisiva, in quanto l'efficacia probatoria dell'atto pubblico si limita alla provenienza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il

pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non attesta l'intrinseca verità delle dichiarazioni, né la rispondenza dei fatti alla vera intenzione delle parti (Cass. 10.5.2023 n. 12606), i convenuti acquirenti hanno provato il rilascio da parte della banca degli assegni circolari per il prezzo, per le spese notarili e le imposte ed il venditore ha provato l'avvenuto incasso del titolo sul proprio conto corrente, come da estratto conto bancario.

Tale prova, idonea a superare le circostanze sulle quali, secondo la Procura, si dovrebbe presumere la simulazione del contratto, dimostra che la vendita era invece realmente voluta dai contraenti.

Il contratto in oggetto è da inquadrarsi più esattamente, secondo il Collegio, nella fattispecie della donazione indiretta e, in particolare, del *negotium mixtum cum donatione* che la Corte di cassazione definisce come: "*un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore; differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito*" (Cass. 30.10.2020 n. 24040; Cass. 19.3.2019 n. 7681; Cass. 30.5.2016 n. 10614; Cass. 30.6.2014 n. 14799). Tale fattispecie si ha anche *"quando le parti di un contratto oneroso fissino un corrispettivo molto inferiore al valore reale del*

bene trasferito ovvero un prezzo eccessivamente alto, a beneficio, rispettivamente, dell'acquirente o dell'alienante" (Cass. SSUU 27.7.2017 n. 18725).

Sono presenti, infatti, sia il presupposto oggettivo della sproporzione tra il prezzo pagato e il valore del bene ceduto, sia il presupposto soggettivo, o *animus donandi*, che integrano la fattispecie.

Circa il presupposto oggettivo, gli immobili compravenduti consistono in: villa (o villino come definito dai convenuti) di nove vani su due livelli collegati da scala interna, con annessi pertinenziali – in corpo staccato – vano a uso autorimessa privata al piano seminterrato, magazzino al piano terreno, ripostiglio di due locali sempre al piano terreno, oltre a pertinenziali appezzamenti di terreno della superficie catastale complessiva di mq. 7860. La Guardia di Finanza ha attribuito a tali beni il valore complessivo catastale di € 330.122,64 e commerciale di € 664.858,89. Il prezzo di vendita è stato pattuito in soli € 40.000,00.

I convenuti hanno contestato tali valori sostenendo che l'immobile compravenduto necessita di onerose opere di manutenzione imposte da un lato dal fatto di trovarsi nell'Area Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, soggetto quindi a una serie di ricorrenti attività di manutenzione imposte dal Corpo Forestale, dall'altro per le costose opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che necessita, descritte e quantificate

nelle perizie prodotte. L'immobile, inoltre, è privo di allacci alla fognatura, alla rete idrica e al gas ed è gravato da una servitù perpetua di attingimento acqua in favore degli immobili di proprietà di altri. Tutto ciò abbatterebbe il valore del compendio. Secondo la perizia da loro prodotta il valore commerciale da attribuirsi al bene sarebbe di € 275.678,06. Non vi è chi non veda che, se anche il valore fosse quello indicato dai convenuti, si tratterebbe sempre di una somma circa 7 volte superiore al prezzo pagato e, quindi, certamente sproporzionato.

L'*animus donandi* consiste nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti da un vincolo giuridico, o extragiuridico, rilevante per l'ordinamento. La prova di tale elemento può consistere in presunzioni (Cass.28.2.2018 n. 4682). Nel caso di specie devono valorizzarsi le seguenti circostanze:

- le competenze personali e professionali di Trabucchi Emilio dalle quali si può evincere con certezza sia la consapevolezza di arricchire i compratori, sia di non avere alcun obbligo in tal senso;
- il rapporto di filiazione esistente tra le parti che rende verosimile che Trabucchi Emilio intendesse in tal modo volutamente arricchirli.

b) azione revocatoria.

Occorre, ora, verificare se il negozio, così come qualificato, sia revocabile.

Al fine di valutare le prove offerte dalle parti, alla luce di quanto previsto dall'art. 2901 c.c., occorre, innanzitutto, stabilire quale sia il momento nel quale è sorto il credito che la Procura intende tutelare.

Nel caso di credito litigioso "*per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data…dell'illecito*" (Cass.10.6.2020 n. 11121). Infatti, il momento in cui il credito è fatto valere o accertato è diverso dal momento in cui il credito medesimo sorge.

Nel caso di specie, la condotta illecita del convenuto Trabucchi Emilio, per quel che risulta dalla sentenza di condanna 144/2023, risale al periodo 2008-2010 e, quindi, in epoca largamente anteriore all'atto dispositivo che è datato 5.2.2024.

Trattandosi di atto oneroso posteriore al sorgere del credito, oltre che sull'*eventus damni*, la prova verte anche sulla conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio alle ragioni creditorie. Il *negotium mixtum cum donatione*, poi, ha causa onerosa (Cass., 18.7.2019 n. 19400) e non gratuita per cui analoga consapevolezza occorre anche in capo al terzo.

Nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. per la pronuncia dell'inefficacia dell'atto nei confronti dei creditori Infatti:

a) *eventus damni.*

La vendita ai figli, a prezzo irrisorio. del compendio immobiliare in oggetto ha indiscutibilmente depauperato il patrimonio del

debitore rendendolo insufficiente a soddisfare le pretese creditorie. Il convenuto Trabucchi Emilio ha elencato i propri averi residui, crediti ed un immobile, ma è indiscutibile che una cospicua porzione del patrimonio immobiliare è stata sottratta alla garanzia generica dell'obbligazione risarcitoria.

Peraltro, "*il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore non deve essere tale da rendere impossibile la soddisfazione del credito, in ragione della totale compromissione della consistenza patrimoniale, essendo sufficiente che la soddisfazione stessa diventi maggiormente difficoltosa (più di recente, Cass., ord. n. 16221 del 18.6.2019 e n. 19207 del 19.7.2018*" (sez. II app., 29.3.2021 n. 107) per cui è sufficiente la dimostrazione da parte del creditore della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore. L'immobile di Segrate, rimasto intestato al Trabucchi Emilio ha un valore, secondo il convenuto, di € 510.000.000,00 pari al quarto circa soltanto del credito e, pertanto, ampiamente insufficiente a soddisfare le ragioni creditorie. Quanto ai beni mobili, alle pensioni e ai compensi professionali è noto che il creditore può soddisfarsi più facilmente sui beni immobili che non sul denaro, data la volatilità di quest'ultimo.

La pendenza dell'appello avverso la sentenza 144/2023 di questa sezione dalla quale sorge il credito e l'avvenuta abrogazione del reato di cui all'art. 323 c.p. che, secondo i convenuti potrebbe

comportare la riduzione della somma dovuta, non hanno alcuna rilevanza in questo giudizio in quanto, ai fini della revocatoria "*rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, …e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (*Cass. 4212/2020*)*" (Cass. 4.4.2023 n. 9278). Pertanto, anche se il credito è *sub judice,* le ragioni creditorie, nella loro attuale consistenza, sono meritevoli di tutela.

b) *Scientia damni e participatio fraudis*.

Secondo pacifico orientamento della Corte di cassazione, quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore e cioè la semplice conoscenza o conoscibilità da parte del debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (da ultimo: Cass. 23.2.2023 n. 5649).

Secondo la giurisprudenza la *scientia damni* del debitore può desumersi dalla conoscenza della sentenza di condanna (sez. II app.,22.2.2021 n. 60). Nel caso di specie, è anche rilevante che l'atto dispositivo sia avvenuto poco tempo dopo il deposito della sentenza di condanna 144/2023, in data 30.8.2023 e all'istanza di provvisoria esecuzione della stessa, del 17.1.2024, fatti sintomatici dell'intenzione di salvaguardare certi beni dall'esecuzione.

In capo al terzo, a sua volta, la *"consapevolezza … non presuppone l'intenzione di nuocere; e la prova di essa può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, quali ad esempio l'esistenza di rapporti di parentela fra il debitore e il terzo, tale per cui apparirebbe inverosimile la mancata conoscenza della sua situazione debitoria (Cass., III Sez. Civ., n. 1286/2019)."* (sez. I app., 18.2.2021 n. 38). La consapevolezza dei terzi acquirenti del pregiudizio che l'acquisto da parte loro, ad un prezzo irrisorio, del bene di maggior valore del padre avrebbe causato ai suoi creditori è comprovato non solo dal rapporto di filiazione ma dalla diffusione mediatica della vicenda e della avvenuta condanna del padre per un importo assai rilevante, fatto di cui non è credibile che i convenuti Trabucchi Andrea e Simona fossero all'oscuro al momento dell'atto oggetto di causa.

In conclusione va dunque accolta la domanda di revocatoria con conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo predetto nei confronti dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituti

Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio.

5) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda:

DICHIARA la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di simulazione:

RESPINGE la domanda di sospensione del processo;

RESPINGE l'eccezione di inammissibilità dell'intervento dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio;

RESPINGE la domanda di simulazione assoluta degli atti traslativi oggetto di giudizio;

DICHIARA l'inefficacia nei confronti dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio del seguente atto:

"atto di compravendita del 5.2.2024, rogato in Villasanta (MB) da Notar Josè Carbonell, rep. n. 75987 – racc. n. 36583, trascritto nella Conservatoria RR.II. di Portoferraio (LI) in data 12.02.2024 (Reg.generale n. 413, Reg. particolare n. 348), con il quale TRABUCCHI Emilio Gerardo Eugenio Maria, riservandosi il diritto di abitazione, ha alienato, in parti uguali tra loro, ai figli TRABUCCHI Simona Vittoria Elvira (nata a Milano il 28.09.1972,

C.F.: TRBSNV72P68F205E) e TRABUCCHI Andrea Tomaso Maria (nato a Milano il 04.12.1970, C.F.: TRBNRT70T04F205E), al prezzo di euro 40.000 (quarantamila), i beni immobili siti nel Comune di Porto Azzurro, Località Monte n. 13 composti da abitazione su due livelli collegati da scala interna, con annessi pertinenziali – in corpo staccato – vano a uso autorimessa privata al piano seminterrato e magazzino al piano terreno (il tutto insistente su area di corte al subalterno 601, mappale 250 del foglio 5-Bene Comune Non Censibile) e ripostiglio di due locali (insistente sul mappale 420 del foglio 5) sempre al piano terreno, oltre a pertinenziali appezzamenti di terreno della superficie catastale complessiva di mq. 7860.

I fabbricati sono intestati nel Catasto Fabbricati del Comune di Porto Azzurro e censiti come segue:

- Foglio 5 -mappale 250- subalterno 603 e mappale 250- sub 604 (graffati) e mappale 250 -sub 605 (graffati)-Località Monte-piano T-1-categoria A/7-classe 2 - Località Monte - piano T-1 - categoria A/7 - classe 2 - vani 9 - superficie catastale totale mq. 202 (escluse aree scoperte mq. 196) - rendita catastale euro 2.486,74;

-Foglio 5 — mappale 250 - subalterno 606 - Località Monte — piano S1 - categoria C/6 - classe 2 — mq. 28 - superficie catastale totale mq. 39 - rendita catastale euro 40,49;

-Foglio 5 — mappale 250 - subalterno 602 - Località Monte - piano T - categoria C/2 - classe 3 — mq. 6 - superficie catastale

totale mq. 9 - rendita catastale euro 26,34;

-Foglio 5 — mappale 420 - Località Monte - piano T - categoria C/2 - classe 3 - mq. 11 - superficie catastale totale mq. 15 - rendita catastale euro 48,29;

I terreni pertinenziali sopra indicati risultano distinti al Catasto Terreni del Comune di Porto Azzurro come segue:

-Foglio 5-mappale 191 – seminativo cl.2 – mq.610 – reddito dominicale euro 1,26 — reddito agrario euro 1,10;

-Foglio 5- mappale 252 – vigneto cl.2 - mq. 1.180 – reddito dominicale euro 4,27 - reddito agrario euro 3,35;

-Foglio 5-mappale 274 – vigneto cl.2 - mq. 1.970 – reddito dominicale euro 7, 12 — reddito agrario euro 5,60;

-Foglio 5-mappale 506 — vigneto cl.2 – mq. 790 – reddito dominicale euro 2,86 - reddito agrario euro 2,24;

-Foglio 5-mappale 507 — vigneto cl.2 – mq. 240 – reddito dominicale euro 0,87 - reddito agrario euro 0,68;

-Foglio 5-mappale 508 – seminativo cl.3 - mq. 3.070 – reddito dominicale euro 3,96 — reddito agrario euro 3,01”

Pone a carico dei convenuti in parti uguali le spese di giudizio che si liquidano in € 270,14 (duecentosettanta/14).

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26.3.2025.

Il Giudice estensore — Il Presidente

(Pia Manni) — (Vito Tenore)

f.to digitalmente — f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 28/05/2025

Il Direttore di Segreteria

(dott. Federica Dainotti)

f.to digitalmente